

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm. ;  
sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2011, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Pasquino, con domicilio  
eletto presso Sofia Pasquino in Roma, via Casilina, 561;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello,  
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di  
Frosinone;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Frosinone notificato in data  
26.01.2011 con il quale si decreta il rifiuto/revoca del rinnovo del  
permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott.  
Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ;

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla dedotta  
inapplicabilità alla sua situazione del vigente art. 32 D.Lgvo n.  
286/1998, come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l.  
94/2009, che consente la ripetuta conversione al compimento della  
maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un  
progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un  
ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.

Invero tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione  
(cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato,  
ord. del 15 settembre 2010, n. 4232; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater,  
28 marzo 2011 , n. 2722 e 25 marzo 2011 , n. 2681) non può che essere

interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la ripetuta legge avrebbe un'inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, avendo compiuto la maggiore età e fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell'istanza ai sensi del testo previgente dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la complessità della questione giuridica sottesa alla controversia in esame.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2011